

FALCK S.P.A.

Modello

organizzativo e di gestione

ai sensi del

D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Definizioni

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

1.3 L'attuazione del D.Lgs. 231/2001 da parte del Gruppo Falck

2. IL MODELLO

2.1 Struttura

2.2 Parte Generale

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Approvazione del Modello da parte della Capogruppo e successivo recepimento da parte delle controllate

3.2 Modifiche e integrazioni

3.3 Applicazione e attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

3.4 Coordinamento sui sistemi di controllo e generale verifica dell'efficacia del Modello

4. IL COMPLIANCE OFFICER (CO)

4.1 Identificazione del Compliance Officer (Organismo di Vigilanza)

4.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo interno (CO)

4.3 Funzione di coordinamento di Falck S.p.A. con i competenti organi delle altre società del Gruppo

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Obblighi informativi nei confronti del CO

5.2 Reporting del CO nei confronti degli organi sociali

6. SISTEMA DISCIPLINARE

- 6.1 Principi generali**
- 6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti**
- 6.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti**
- 6.4 Misure nei confronti degli Amministratori**
- 6.5 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner**

7. VERIFICHE PERIODICHE

8. MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO

* * *

A - PRIMA PARTE SPECIALE

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**
- A.2. AREE A RISCHIO**
- A.3. DESTINATARI DELLA PRIMA PARTE SPECIALE**
- A.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**
- A.5. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE**

A. 5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile interno e Scheda di Evidenza

A.5.2. Assunzione di consulenti esterni

A.6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DEL CO

* * *

B - SECONDA PARTE SPECIALE

Reati Societari

B.1 INTRODUZIONE

B.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (art. 25-ter del Decreto)

B.2.1. Ipotesi di falsità'

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Falso in prospetto (art. 2623)

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione(art. 2624 c.c.)

B.2.2. Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società llante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

B.2.3. Tutela del Patrimonio Sociale

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

Infedeltà in seguito a dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.)

B.2.4. Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

B.2.5. Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

B.2.6. Tutela delle funzioni pubbliche di Vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

B.3 AREE A RISCHIO

B.4 DESTINATARI DELLA SECONDA PARTE SPECIALE

B.5 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

B.6 REGOLE PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO, RELATIVE A SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

B.6.1. Comunicazioni ai soci e al pubblico

Bilanci e altre comunicazioni sociali

Prospetti informativi

B.6.2. Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

B.6.3. Tutela del capitale sociale

B.6.4. Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza

B.7 COMPITI DEL CO

* * *

TERZA PARTE SPECIALE

Abusi di mercato

C.1. INTRODUZIONE

C.2. LA TIPOLOGIA DEI REATI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 184 E 187- BIS TUF (art. 25-sexies del Decreto) ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

C.2.1. Reato di abuso di informazione privilegiata

C.2.2. Reato di manipolazione del mercato

C.2.3. Illecito amministrativo di abuso di informazione privilegiata

C.2.4. Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

C. 3. AREE A RISCHIO

C.4.. DESTINATARI DELLA TERZA PARTE SPECIALE

C.5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

C.6. COMPITI DEL CO

APPENDICE

IL QUADRO NORMATIVO: L'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

- ap.1** a tipologia di reati contemplata dal Decreto 231/2001
- ap.2** Il sistema sanzionatorio
- ap.3** Profili processuali
- ap.4** Le possibili esimenti: l'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione"

1. INTRODUZIONE

1.1 Definizioni

D.Lgs 231/01

Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, intitolato "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", e successivi aggiornamenti

Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/01

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, in particolare Amministratori, Componenti del Collegio Sindacale, dipendenti, collaboratori, consulenti

Gruppo

Le società controllate da Falck S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

Compliance Officer (CO)

Denominazione assegnata all'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV), previsto dall'art. 6 del D.Lgs 231/01

Responsabile Interno

Soggetto nominato dall'Amministratore Delegato della società, o da un dirigente da questi incaricato, responsabile per ogni progetto a rischio.

Enti

Ai sensi del D.Lgs 231/01:

- a) gli Enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., A.a.p.a., cooperative, associazioni, riconosciute, fondazioni, altri Enti privati e pubblici economici;
- b) gli Enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s., anche irregolari, associazione non riconosciute

Procedure

Specifiche procedure previste da ogni Parte Speciale per gli ambiti di attività ritenuti maggiormente a rischio in modo da prevenire la commissione di reati.

Protocolli

Procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Scheda di evidenza

Scheda compilata dal Responsabile Interno per ogni singolo progetto a rischio da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura

Clausole standard

Specifiche clausole finalizzate, tra l'altro, all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

In ordine all'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito e in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, l'8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in vigore dal 4 luglio successivo, il quale ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati (espressamente indicati) commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi da soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo, ovvero da loro sottoposti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto contemplano peraltro la possibilità, per gli Enti, di cautelarsi esonerandosi da detta responsabilità mediante l'adozione e l'efficace attuazione di specifici *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire i reati così identificati.

Lo stesso Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

1.3 L'attuazione del D.Lgs. 231/01 da parte del Gruppo Falck

Il Gruppo Falck, sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha deciso di procedere all'adozione di un apposito modello operante, in modo conforme, nell'ambito dell'intero Gruppo.

Il Modello, nelle sue linee generali, è stato predisposto da Falck S.p.A. in qualità di Capogruppo, avendo come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché, gli obblighi derivanti dalla quotazione alla Borsa dei valori mobiliari della propria controllata Actelios S.p.A.

Il presente Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Falck S.p.A. con delibera dell'11 novembre 2004, mentre questa sua prima versione aggiornata, che sostituisce la precedente, è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Falck S.p.A. con delibera del 12 maggio 2006

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il suddetto Modello, affida ad un Organo Monocratico di Falck S.p.A. l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza e controllo, denominandolo *Compliance Officer o, più brevemente, CO*, con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

2. IL MODELLO

2.1 Struttura

Il presente Modello adottato dal Gruppo Falck si compone di una "Parte Generale", di più "Parti Speciali" redatte specificamente in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per le diverse società del Gruppo in ragione delle attività svolte e di un'appendice che riprende il quadro normativo..

Il testo originario del D.Lgs. 231/2001 si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali può configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente: si veda, per esempio, l'introduzione nel decreto dell'art. 25-ter, che ha esteso l'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 anche ai reati societari, come riformati dal D.Lgs. 61/2002. Inoltre, si sottolinea che la L. n. 62 del 18 aprile 2005 ha introdotto l'art. 25 sexies che disciplina il reato dell'abuso di mercato e gli artt. 184 e ss del TUF relativi all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Peraltro, non si possono escludere per il futuro ulteriori interventi estensivi dell'ambito di applicazione del decreto 231.

Per questa ragione, è riconosciuto al Consiglio di Amministrazione della Falck S.p.A. il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di diversi

interventi normativi, siano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

2.2 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, D.Lgs. 231/2001, e proposto dalle linee guida predisposte da Confindustria nel marzo 2002, la Parte Generale del Modello si articola essenzialmente in tre fasi fondamentali:

I) Individuazione e mappatura dei rischi.

Secondo l'art. 6, comma 2, lett. a del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve anzitutto individuare le attività del Gruppo nel cui ambito possono essere poste in essere con più probabilità attività illecite.

Sotto questo punto di vista, i reati che più vengono in considerazione certamente consistono, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, negli illeciti perpetrabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Come visto, tuttavia, l'individuazione di tali aree "a rischio" non rappresenta una mappatura definitiva, tale da doversi ritenere imm modificabile, ma, al contrario, un dato di partenza sempre suscettibile di essere aggiornato in relazione ai cambiamenti strutturali o di attività che Falck S.p.A. e le altre società del Gruppo dovessero trovarsi ad affrontare.

Fermo restando quanto sopra è fatto obbligo a tutte le controllate del Gruppo Falck di adeguare, ove occorra, la mappatura dei rischi in base alla loro specifica situazione.

II) Articolazione di un sistema di controllo ex ante.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) D.Lgs. 231/2001, una volta compiuta questa attività di analisi e selezione delle aree di rischio nell'ambito dell'attività complessiva del Gruppo, è necessario, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Le singole Parti Speciali, dunque, per gli ambiti di attività ritenuti maggiormente a rischio, dovranno stabilire specifiche procedure che consentano, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e che prevedano specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per la fasi maggiormente a rischio, in modo da prevenire la commissione di reati.

Cautele e procedure specifiche, secondo il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. c) D.Lgs. 231/2001, dovranno, in particolare, essere previste in ordine alla gestione delle risorse finanziarie.

Al di là delle richiamate procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive, in merito a singole operazioni o singoli comportamenti aziendali, nonché all'effettivo funzionamento del Modello con eventuale aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

Il Modello, attraverso la mappatura dei rischi e la conseguente predisposizione di procedure e protocolli operativi, permetterà

- a) un'attività di sensibilizzazione e informazione, a tutti i livelli aziendali (e in particolare nelle aree di attività "a rischio"), in merito al fatto che una violazione delle disposizioni ivi stabilite può comportare, in relazione agli autori dell'illecito e anche della società, la comminazione di sanzioni penali e/o amministrative;
- b) la condanna di tali forme di comportamento illecito, in quanto comunque contrarie anche ai principi deontologici ed etici (sanciti anche in apposito Codice Etico) cui il Gruppo Falck scrupolosamente si attiene;
- c) l'adozione di procedure, anche di tipo informatico, volte a permettere alla società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati medesimi, anche mediante la verifica e la documentazione delle attività "a rischio" e l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

III) Designazione dell'organismo di vigilanza.

In terzo luogo, è necessario provvedere all'individuazione di un autonomo organismo interno di vigilanza che provveda al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello da parte dei dirigenti e dei dipendenti del Gruppo, nonché valuti in modo continuativo il funzionamento delle procedure, per proporre, ove opportuno, al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello adeguate a consentirne l'aggiornamento e il miglioramento.

L'organismo designato è di natura monocratica, è denominato *Compliance Officer* (CO), ed è coincidente con l'Internal Audit di Falck.

Il CO è organo interno alla società, incaricato di vigilare sull'applicazione del Modello e viene espressamente previsto e disciplinato in successivo apposito paragrafo.

3. L' ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello nell'ambito del Gruppo Falck è attuata secondo i presenti criteri:

a) Realizzazione e aggiornamento del Modello

È stato compito di Falck S.p.A., in qualità di Capogruppo, realizzare e varare il Modello di riferimento per l'intero Gruppo, che è statorecepito dalle singole società del Gruppo, in ordine alle rispettive attività a rischio.

Spetta altresì ai competenti organi di Falck S.p.a. provvedere ad aggiornare il Modello in base alle esigenze di adeguamento che si verificheranno eventualmente nel tempo.

b) Attuazione del Modello e relativi controlli

L'attuazione del Modello in relazione alle attività realizzate dalle singole società del Gruppo è rimessa alla responsabilità delle stesse; sarà compito dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva e idonea attuazione del medesimo, in relazione alle procedure ivi stabilite.

c) Controllo e verifica della efficacia del Modello

È affidato al CO di Falck S.p.A., in virtù della propria posizione di capogruppo, l'onere di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito di tutte le società del Gruppo al fine di assicurare al Modello stesso una corretta e omogenea attuazione, nonché la facoltà di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo stesso.

I singoli Consigli di Amministrazione delle società controllate esercitano la stessa continuativa attività di controllo, in ordine ai profili e alle attività di loro competenza, nonché per il tramite di un responsabile dell'applicazione del modello da nominarsi nell'ambito dei singoli Consigli di Amministrazione.

3.1 Approvazione del Modello da parte della Capogruppo e successivo recepimento da parte delle controllate

Il Modello è elaborato e approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Falck S.p.A.

I Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte del Presidente o dell'Amministratore Delegato di Falck S.p.A., provvedono mediante apposita delibera al recepimento del presente Modello organizzativo, nonché delle relative Parti Speciali, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

3.2 Modifiche e integrazioni

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Falck S.p.A.

È peraltro riconosciuta al Presidente di Falck S.p.A. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, sono immediatamente recepite dalle diverse società controllate, per effetto delle delibere iniziali adottate dai rispettivi consigli di

amministrazione che già dovranno prevedere, all'atto del recepimento, che il Modello sarà direttamente soggetto alle modifiche e integrazioni operate dalla stessa Falck S.p.A. in tal senso.

Falck S.p.A. comunicherà tempestivamente alle società controllate ogni eventuale modifica apportata al Modello.

3.3 Applicazione e attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

È attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

Resta compito del Comitato per la Corporate Governance e dell'Organismo di Vigilanza esercitare ogni controllo su singole attività o operazioni poste in essere da dipendenti e/o dirigenti delle società controllate nelle aree a rischio, secondo le procedure descritte nel presente Modello, assumendo ogni necessaria iniziativa.

3.4 Coordinamento dei sistemi di controllo e generale verifica dell'efficacia del Modello

È attribuita alle singole società del Gruppo la responsabilità riguardo all'attuazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio e la competenza dell'Organismo di Vigilanza a esercitare i controlli su dette attività, secondo le procedure di seguito descritte.

L'Organismo di Vigilanza di Falck S.p.A. può in ogni caso intervenire presso il responsabile dell'attuazione del modello nelle singole società controllate, per dare impulso o migliorare anche l'attività di controllo e vigilanza di questi ultimi.

4. IL COMPLIANCE OFFICER (CO)

4.1 Identificazione del *Compliance Officer* (Organismo di Vigilanza)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, lett. b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli - è stato individuato nell'ambito di Falck S.p.A. con delibera consiliare - come soggetto più idoneo ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di *Compliance Officer* - CO, l'Internal Audit del Gruppo. Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo di CO, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto Organo di Falck il compito di svolgere - come CO - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Nell'ambito delle società controllate, secondo quanto consentito dall'art. 6, comma 4 D.Lgs. 231/2001, funzioni generali di controllo dovranno essere svolte direttamente dal Responsabile dell'attuazione del Modello nelle singole Società controllate unitamente al CO e comunque in coordinamento con lo stesso..

Per l'esercizio delle proprie funzioni il CO ha piena autonomia finanziaria; a tal fine annualmente comunica al Consiglio di Amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dal CO in modo totalmente autonomo e indipendente.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni del CO e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il CO di Falck S.p.A., in caso di necessità, potrà essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno dell'ufficio di Internal Audit), oltre ad avvalersi del supporto delle altre Funzioni di Direzione della Holding che, di volta in volta, si rendessero a tal fine opportune.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte del CO al personale stesso.

E' comunque salva per il CO la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno o nello staff dedicato di cui sopra, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

4.2 Funzioni e poteri dell'organo di controllo interno (CO)

Al CO di Falck S.p.A. è affidato sul **piano generale** il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni dei documenti relativi alla Corporate Governance da parte dei destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento delle procedure di controllo interno.

Su un **piano più operativo** è affidato al CO e, sotto il suo coordinamento, alle competenti funzioni delle altre società controllate il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e

forma parte integrante del processo aziendale (*"controllo di linea"*); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attuare idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso CO obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, il CO viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Al CO devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano concretamente esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare al CO devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o del D.Lgs. 231/2001;
- segnalare agli organi competenti eventuali carenze del Modello;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- effettuare ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno del Gruppo (controlli *ex post*).

4.3 Funzioni di coordinamento di Falck S.p.A. con i competenti organi delle altre società del Gruppo

È data facoltà al CO di Falck S.p.A. di acquisire documentazione e informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Obblighi informativi nei confronti del CO

In attuazione dell'art. 6, comma 2, punto d) D.Lgs. 231/2001, è previsto che, oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello, secondo le procedure in esse contemplate, debba essere portata a conoscenza del CO ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Nelle società controllate, destinatari delle informazioni indicate sono i Responsabili dell'attuazione del Modello che, quando lo ritengono utile o opportuno, possono riferire al CO della Capogruppo Falck S.p.A.

Dovranno sempre essere comunicate al CO tutte le informazioni riguardanti:

- a) le decisioni relative alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati richiamati dal Modello;
- c) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli stessi reati;
- d) commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per questi reati;
- e) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- f) prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- g) commesse attribuite da Enti Pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione al CO sulle questioni che rientrano nella competenza del CO medesimo.

Ogni dirigente e/o dipendente del Gruppo dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

Il CO potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

Il CO potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono al Consiglio di Amministrazione, agli altri organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti.

E' fatto obbligo ai soggetti appena indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dal CO.

Il CO può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

5.2 Reporting del CO nei confronti degli organi societari

Sono assegnate al CO due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Comitato di Controllo Interno (ove presente), del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dal CO con le maggiori garanzie di indipendenza.

Il CO potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, il CO trasmette al Consiglio di Amministrazione di Falck, con copia anche al Comitato per il Controllo Interno (ove esistente), un report scritto sull'attuazione del Modello presso Falck S.p.A., nonché presso le altre società del Gruppo.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) D.Lgs. 231/01, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare e verranno disposte dalle competenti funzioni aziendali su proposta del Comitato di Attuazione della Corporate Governance e/o del CO.

6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

6.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora la violazione delle norme di condotta individuate dal Modello sia posta in essere da un dirigente, troveranno applicazione le misure disciplinari previste dagli strumenti di contrattazione collettiva nazionale di categoria nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di presunte violazioni del Modello da parte di Amministratori della Capogruppo Falck S.p.A., il CO informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di presunte violazioni da parte di amministratori di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente il CO che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Falck S.p.A., e ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.5 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D.lgs. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società del Gruppo, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7. VERIFICHE PERIODICHE

In relazione ai compiti di monitoraggio sull'applicazione del Modello assegnati al CO dall'art. 6, comma 1 lett. b) D.Lgs. 231/2001, periodicamente saranno effettuati due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal CO. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal CO e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Falck S.p.A. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dal CO) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione del CO della Capogruppo Falck S.p.A., secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.

8. MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di Comportamento, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;

il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

A - PRIMA PARTE SPECIALE

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente di una società del Gruppo concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale,

approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società del Gruppo).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

A.2. AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che le varie società del Gruppo intrattengono con Amministrazioni Pubbliche in Italia e all'estero, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive od al conseguimento di finanziamenti o contributi.

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini della presente Prima Parte Speciale, come aree di attività a rischio:

- (i) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- (ii) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta, di cui al precedente punto (i), in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo

conto a tal fine anche della classifica stilata da Transparency International per determinare il rischio-paese);

- b) la partecipazione alle procedure, di cui al precedente punto (i), in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);
- c) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure, di cui al precedente punto (i), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi avvalendosi del supporto propositivo e attuativo del CO e delle Competente direzione aziendali.

A.3. DESTINATARI DELLA PRIMA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") delle società del Gruppo riconosciute operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato nell'ambito del Gruppo) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure aziendali applicabili che saranno ispirate ai principi generali del Codice di Comportamento. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image del Gruppo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1 i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2 gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Falck;
- 3 gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto,

- 4 le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 5 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al CO eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di singole società del Gruppo per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

A.5. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A. 5.1 Progetti a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Di ogni progetto a rischio (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari), occorre dare debita evidenza.

A tal fine l'Amministratore Delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "*Responsabile Interno*") responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile del progetto a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singolo progetto a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita *Scheda di Evidenza* (di seguito la "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura avvalendosi a tal fine di apposita "check list" da cui risulti:

- a) la descrizione del progetto a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto del progetto;

- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati considerati dal Decreto;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare
 - per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
 - invio dell'offerta non vincolante,
 - invio dell'offerta vincolante,
 - altri passaggi significativi della procedura,
 - garanzie rilasciate,
 - esito della procedura,
 - conclusione dell'operazione;
 - per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - richiesta del finanziamento,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura,
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- h) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle

motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento del progetto;
- j) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, e con riferimento anche all'ipotesi di previsione di una maggior contribuzione da parte di Falck a vantaggio dei Partner stessi);
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- l) altri elementi e circostanze attinenti al progetto a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- 1 informare il CO e il Responsabile dell'attuazione del Modello della propria società in merito all'apertura del progetto, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
- 2 tenere a disposizione del CO, nonché del Responsabile dell'attuazione del Modello della società, la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- 3 dare informativa al CO, nonché del Responsabile dell'attuazione del Modello della società, della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.

È demandato al CO ed al Responsabile dell'attuazione del Modello della società di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione della società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

È demandato al Responsabile dell'attuazione del Modello della società interessata, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai punti i) e k).

Tale deroga sarà possibile qualora l'amministratore delegato e il CO della società interessata abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte

(Rappresentante, Consulente o Partner) e il progetto in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

Il Responsabile dell'attuazione del Modello della società interessata predisporrà, d'intesa con il CO, ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Inoltre, il responsabile interno deve informare mensilmente il CO nonché del responsabile dell'attuazione del modello della propria società di tutte le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area di rischio, così come definite nel precedente punto 2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione e i suoi aspetti critici.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È demandato al CO di esercitare uno specifico controllo sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nelle relazioni annuali al Consiglio di Amministrazione.

A.5.2. Assunzione di consulenti esterni

Per le operazioni di assunzione di consulenti esterni le procedure devono prevedere che:

- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle direttive dalla stessa impartite;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento

A.6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DEL CO

È compito del CO:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di evidenza;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di evidenza.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno o ai Sub Responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nel Gruppo Falck, con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

La presente procedura si intende applicabile anche in relazione a violazioni inerenti i cosiddetti “reati societari”.

Conseguentemente le procedure attuative che saranno emanate per consentire la concreta applicazione ed il relativo monitoraggio dei principi contenuti in tale regolamento saranno finalizzate tenendo conto della predetta estensione.

B - SECONDA PARTE SPECIALE

I reati societari

B.1 INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 un nuovo articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di *"reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Come messo in luce anche dalle Linee Guida elaborate dalla Confindustria, ancorché l'art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il D.Lgs. 231 (il Modello di organizzazione gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza), deve senz'altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all'esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

E' questa la ragion d'essere della presente Parte Speciale.

Essa ha dunque il duplice scopo di

- indirizzare l'elaborazione di ulteriori procedure e protocolli interni, precipuamente finalizzati alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231, che i dipendenti, gli organi sociali, i dirigenti, ma anche i consulenti e i partner del Gruppo Falck saranno tenuti a rispettare;
- integrare coerentemente gli obblighi e i poteri di vigilanza del CO, fornendo ad esso - e a tutti gli altri organi e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperino con esso - tutti gli strumenti necessari a una efficace e continuativa attività di prevenzione e vigilanza.

B.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (art. 25-ter del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

B.2.1. Ipotesi di falsità'

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Le due norme delineano una condotta tipica quasi identica; si differenziano per il fatto che il reato previsto dall'art. 2621 è una contravvenzione ed è fattispecie di mero pericolo; quello di cui all'art. 2622, invece, è un delitto e richiede la realizzazione di un effettivo danno per i soci o i creditori.

Deve aversi, altresì, presente che:

- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica di Falck S.p.A. e delle sue controllate (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, prima parte);
- la punibilità va esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, seconda parte);
- in ogni caso, il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate una ad una, non si discostino di volta in volta per più del 10% rispetto al valore corretto (cfr. artt. 2621 u.c.; 2622 u.c.);
- i reati in parola sono configurabili anche quando le false informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi (cfr. artt. 2621, comma 2; 2622, comma 4);
- il reato previsto dall'art. 2622 è perseguibile a querela di parte, per le società non quotate; d'ufficio, per quelle quotate.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie individuata dall'art. 2623 è posta a tutela della veridicità e della completezza delle informazioni indirizzate al mercato, nei casi in cui una società o un gruppo vogliano sollecitare l'investimento o vogliano procedere alla quotazione su mercati regolamentati ovvero a offerte pubbliche di acquisto o di scambio. La norma, infatti, sanziona la condotta di chi, in tali occasioni, diffonda false informazioni, o ne occulti di vere, con l'intento di indurre in errore il pubblico.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta non solo deve essere indirizzata allo scopo di ingannare i destinatari delle informazioni, ma deve anche mirare a produrre un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per altri soggetti.

Vi deve essere, inoltre, la consapevolezza della falsità dell'informazione inserita nel prospetto.

Anche in questo caso, il reato si configura come contravvenzione o delitto a seconda che dalla condotta sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto informativo.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

In questo caso, tutelate sono la veridicità e la completezza delle comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione contabile della società.

Come in precedenza, se dalla condotta è scaturito un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la sanzione è aggravata e il reato da contravvenzione diviene delitto.

Il reato di cui all'art. 2624 è reato proprio, potendo essere commesso dai soggetti responsabili della revisione contabile; ciò non toglie che gli amministratori e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 25-ter d.lgs. 231, vi possano essere coinvolti a titolo di concorso.

B.2.2. Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interesse) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento della somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, i liquidatori.

B.2.3. Tutela del patrimonio sociale

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

La disposizione sanziona la condotta di amministratori, direttori generali e liquidatori che, essendo portatori di un interesse confliggente con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o vantaggio, concorrono a deliberare atti di disposizione patrimoniale, causando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.

Infedeltà in seguito a dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.)

La disposizione sanziona gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, i responsabili di società di revisione i quali, a seguito di una dazione ovvero di una promessa di utilità, compiono od omettono di compiere atti in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio, causando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.

B.2.4. Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci, organi sociali, società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

B.2.5. Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della società.

B.2.6. Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

B.3 AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree di attività del Gruppo ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite devono essere così individuate:

- A. attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e in particolare:
 - redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, nonché delle relazioni trimestrali e semestrali;
 - eventuale preparazione di prospetti informativi;
 - redazione di ogni altra comunicazione verso l'esterno, indirizzata ai mercati finanziari o ad ogni altro soggetto (per es., organi di informazione e stampa);
- B. gestione dei rapporti con le società di revisione;
- C. operazioni che incidono sul capitale sociale;
- D. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e preparazione delle comunicazioni relative a tali rapporti.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, il CO potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di Falck S.p.A. ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente previsti dal Codice di Comportamento adottato da Falck S.p.A. nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

B.4 DESTINATARI DELLA SECONDA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce alla condotta e alle attività degli amministratori, dei sindaci, dei liquidatori, dei dirigenti, dei dipendenti delle società del Gruppo Falck, nonché di eventuali collaboratori esterni, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività, che intervengano nelle attività delle individuate aree di rischio.

Sarà dunque compito del CO, come peraltro già previsto dalla Parte Generale, diffondere la presente Parte Speciale, permetterne una conoscenza largamente diffusa nel Gruppo e curare che, per quanto riguarda il suo contenuto, vi sia un'adeguata informazione anche nei confronti dei Collaboratori Esterni, fin dalla prima fase del rapporto con il Gruppo Falck.

L'obiettivo di questa Parte Speciale è l'individuazione di regole di comportamento e procedure idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., che tutti i destinatari, nella misura in cui si trovino coinvolti nello svolgimento dell'attività di rischio di volta in volta considerata, dovranno seguire.

La realizzazione di questa finalità avverrà attraverso la previsione di alcune regole di comportamento generali e di altre più particolari, relative a ciascuna delle aree di attività di rischio individuate.

B.5 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e della altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle singole società e del Gruppo nel suo complesso;
- tenere un comportamento allo stesso modo corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela del risparmio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni relative a prodotti finanziari, necessarie e indispensabili per permettere agli investitori di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del Gruppo;

- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ad essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento delle società del Gruppo e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono alla regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari e non interferire in alcun modo con essa;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che il Gruppo stabilisca con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

B.6 REGOLE PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

B.6.1. Comunicazioni ai Soci e al Pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e di quella trimestrale, del bilancio consolidato devono avvenire in base a procedure che prevedano:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- la trasmissione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema;
- la previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- la previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, il Collegio Sindacale, e il CO, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio;

- l'enunciazione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società controllate soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo;

Prospetti informativi

L'eventuale redazione di prospetti informativi deve avvenire secondo una procedura che preveda che:

- sia fin da subito individuato un soggetto responsabile dell'operazione di redazione del prospetto che deve essere predisposto;
- il responsabile così individuato provveda immediatamente a informare il CO dell'inizio dell'operazione di redazione, cosicché questo possa immediatamente intraprendere la propria attività di controllo;
- per quanto possibile, sia sempre verificata la correttezza dei dati e delle informazioni inseriti;
- che il responsabile rilasci, al compimento della redazione del prospetto, una dichiarazione di veridicità, per quanto possibile, dei dati in esso contenuti;
- qualora alcuni dei dati e delle informazioni utilizzate provengano da fonte esterna al Gruppo, tale fonte sia puntualmente e precisamente citata e, per quanto possibile, i dati siano accompagnati da dichiarazioni di correttezza e veridicità da parte dei soggetti terzi che li forniscono.

B.6.2. Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla scelta della Società di Revisione, la procedura dovrà prevedere che:

- l'immediata comunicazione al CO della Società di Revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata;
- la comunicazione sistematica e tempestiva al CO di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Falck S.p.A., le sue controllate e la Società di Revisione;
- in generale, il divieto di concludere con la Società di Revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza; in particolare devono ritenersi incompatibili
- la revisione del bilancio di una società controllata con l'attività di consulenza prestata alla stessa società,
- la revisione del bilancio di Falck S.p.A. e del bilancio consolidato con l'attività di consulenza prestata ad una qualsiasi società controllata.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, le procedure dovranno stabilire:

- i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività;
- le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere;
- la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale, Società di Revisione, e CO su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della Società di Revisione:

- dovrà essere consentito al responsabile della Società di Revisione di prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con il CO per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di cui all'art. 2624 c.c.;
- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile di società controllate per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra Falck S.p.A. e la Società di Revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la Società di Revisione.

B.6.3. Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Falck S.p.A. e di sue controllate, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono seguire procedure aziendali o di Falck Spa che prevedano:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione al CO, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso CO dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, Società di Revisione, e CO in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola;

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di

Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c..

B.6.4. Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza.

Per quanto riguarda il rapporto con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.) sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

Tali attività dovranno essere rette da procedure che prevedano:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili dei singoli progetti, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili di progetto individuati, di rivolgersi e riferire al CO in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione al CO sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

B.7 COMPITI DEL CO

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione di reati societari, i compiti del CO saranno i seguenti:

- in via generale, il CO vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte Speciale e su quella delle procedure specifiche che saranno elaborate e attuate da Actelios S.p.A. in attuazione di questa Parte del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare del bilancio, che nel caso di Actelios S.p.A. e delle sue controllate è certificato da una società di revisione, i compiti del CO si concentrano su:
 - monitoraggio sull'efficacia e sull'attuazione delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
 - vigilanza costante sulla effettiva indipendenza della società di revisione.
- per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia di tutte le procedure interne;
 - verifiche periodiche sui rapporti con le Autorità di Vigilanza;
 - esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

Secondo gli obblighi informativi stabiliti dalla Parte Generale (cd. *Reporting*), il CO dovrà riferire i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Consiglio e al Collegio Sindacale.

TERZA PARTE SPECIALE

Abusi di mercato

C.1. INTRODUZIONE

La legge n. 62 del 18 aprile 2005 contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità Europea ha introdotto i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato relativi agli strumenti finanziari

C.2. LA TIPOLOGIA DEI REATI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 184 E 187-BIS TUF (art. 25-sexies del Decreto) - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

C.2.1. Reato di abuso di informazione privilegiata

Reato previsto dall'art. 184 TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un'informazione privilegiata – in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a*).

- Per **informazione privilegiata** si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

- Un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente

prevedere che si verificherà; ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

• Per **informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari** si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

• Per **strumenti finanziari** si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "*futures*" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i "derivati su merci" intesi come gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere sub *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

C.2.2. Reato di manipolazione del mercato

Reato previsto dall'art. 185 TUF costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Per la definizione di strumenti finanziari si rinvia al precedente punto C.2.1.

Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha inoltre reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

C.2.3. Illecito amministrativo di abuso di informazione privilegiata

Tale illecito amministrativo previsto dall'art. 187-bis TUF riguarda la medesima condotta di cui al precedente punto C.2.1. quando il fatto non costituisce reato.

C. 2.4. Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

Tale illecito amministrativo previsto dall'art. 187-ter del TUF riguarda chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazione, voci, notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

In ogni caso, salvi le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa sarà applicata a chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per la definizione di informazione privilegiata e di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito al precedente punto C.2.1.

C.3. AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite devono essere così individuate:

- a) attività aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita o altre operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente punto C.2.1;
- b) attività di gestione dei rapporti con gli investitori con gli analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- c) attività di redazione dei documenti informativi e dei comunicati concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinatari al pubblico per legge e per decisioni della Società;
- d) attività di comunicazione al pubblico dei documenti informativi concernenti le Società o il gruppo, nonché ogni informazione privilegiata di cui al punto C.2.1.;
- e) ogni altra area di attività o di procedure della società o di società appartenenti al gruppo, nonché ogni informazione privilegiata di cui al punto C.2.1.;

A tal proposito, il CO potrà proporre al Consiglio di Amministrazione della Società A. ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente previsti dal Codice di Comportamento adottato da Falck S.p.A. nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

C.4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce alla condotta e alle attività degli amministratori, dei sindaci, dei liquidatori, dei dirigenti, dei dipendenti di Falck S.p.A. e delle sue controllate, nonché di eventuali collaboratori esterni, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività, che intervengano nelle attività delle individuate aree di rischio.

Sarà dunque compito del CO, come peraltro già previsto dalla Parte Generale, diffondere la presente Parte Speciale, permetterne una conoscenza largamente diffusa nella Società e curare che, per quanto riguarda il suo contenuto, vi sia un'adeguata informazione anche nei confronti dei Collaboratori Esterni, fin dalla prima fase del rapporto con Falck S.p.A. e le sue controllate.

L'obiettivo di questa Parte Speciale è l'individuazione di regole di comportamento e procedure idonee a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 184 - 187 ter TUF, che tutti i destinatari, nella misura in cui si trovino coinvolti nello svolgimento dell'attività di rischio di volta in volta considerata, dovranno seguire.

La realizzazione di questa finalità avverrà attraverso la previsione di alcune regole di comportamento generali e di altre più particolari, relative a ciascuna delle aree di attività di rischio individuate.

C.5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sono adottate specifiche procedure per la formazione, l'attuazione, la comunicazione interna ed esterna delle decisioni della Società e degli eventi che accadono nella sfera di attività della stessa e, qualora conosciuti, delle società

appartenenti al Gruppo in riferimento alle attività e operazioni di cui al paragrafo precedente.

La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e del documento contenente la procedura ex.artt 114 e 115-bis del D. Lgs. 58/98, ove non diversamente previsto nella presente sezione.

Nell'ambito delle attività a rischio di cui al punto C.3.:

i) si dovranno poter ricostruire i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;

ii) non vi sarà identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno,

iii) i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate dovranno essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva;

iv) per l'identificazione delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali siano identificate, si rinvia a quanto previsto nel documento contenente la procedura ex. artt 114 e 115-bis del D. Lgs. 58/98 predisposto dalla Società;

v) dovrà essere assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all'interno della società:

vi) dovranno essere rispettate le procedure relative ai rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale al fine di evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate. Per il dettaglio di tali procedure si rinvia al documento contenente la procedura ex. artt 114 e 115-bis del D. Lgs. 58/98 predisposto dalla Società;

vii) dovranno essere identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono o possono avere accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate. A tal fine si è istituito un registro di tali persone. Per le modalità di istituzione e tenuta del

registro si rinvia all'allegato 1 contenente procedura ex.artt 114 e 115-bis del D. Lgs. 58/98 predisposto dalla Società (allegato 2);

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

C.6. COMPITI DEL CO

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente parte speciale il CO, in via generale, vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte Speciale e su quella delle procedure specifiche che saranno elaborate e attuate dalla Società in attuazione di questa Parte del Modello, proponendo al Consiglio da Amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni.

In particolare, il CO dovrà :

- curare che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle _prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate.
- proporre le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione
- vigilare che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione degli abusi di mercato.
- esaminare ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia di tutte le procedure interne;

Secondo gli obblighi informativi stabiliti dalla Parte Generale (cd. Reporting), il CO dovrà riferire i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiata con cadenza annuale al Consiglio e al Collegio Sindacale.

APPENDICE

**Il quadro normativo: l'emanazione del Decreto Legislativo n.
231/2001**

Come già precisato, il Decreto Legislativo 231/2001 introduce un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- a) da persone fisiche "in posizione apicale", ovvero che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità resta ferma anche in caso di successiva trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

Essa si aggiunge a quella (sostanzialmente penale) imputabile alla persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, e comunque sussiste anche quando l'autore dell'illecito non sia stato identificato o non sia imputabile.

Di conseguenza, in tutti i casi in cui, per la complessità della struttura organizzativa aziendale, non sia possibile imputare la responsabilità penale in capo ad un soggetto specifico, l'ente ne dovrà in ogni caso rispondere sul piano amministrativo, purché, come sopra anticipato, l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa, in quanto tale ampliamento della responsabilità mira appunto a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Ciò significa pertanto che l'ente non può essere ritenuto responsabile di reati commessi da persone fisiche che abbiano agito favorendo in via esclusiva i propri personali interessi o quelli di terzi, né qualora il soggetto agente sia privo del potere di impegnare la società.

Va precisato che la responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

ap.1 La tipologia di reati contemplata dal Decreto 231/2001

In ordine alla tipologia di reati, sostanzialmente dolosi, destinati a comportare la responsabilità amministrativa *de quo*, il Decreto faceva in origine riferimento a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

stralciando così i reati in materia ambientale, edilizia e di sicurezza sul lavoro che in realtà erano stati invece previsti dalla legge delegata ma non dalla Convenzione OCSE.

Successivamente, tuttavia, la Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nelle disposizioni del Decreto **l'art. 25-bis**, che mira a punire il reato di

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Ancora più di recente, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal successivo 16 aprile, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto **l'art. 25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. *reati societari*, ovvero:

- false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo; , ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio.

ap.2 **Inoltre, con la legge n. 62 del 18 aprile 2005 contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità Europee sono stati introdotti i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato relativi agli strumenti finanziari. Il sistema sanzionatorio**

Quanto al sistema sanzionatorio elaborato in merito dal legislatore, esso mira a colpire non solo gli interessi più strettamente patrimoniali dell'ente, ma pure gli interessi funzionali intervenendo anche sull'operatività della società mediante l'applicazione di sanzioni interdittive.

Difatti:

- 1 quanto alle sanzioni pecuniarie, esse si applicano anche nell'ipotesi in cui l'ente ripari alle conseguenze del reato, e il relativo ammontare si determina in base ai due parametri della gravità dell'illecito commesso e delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, con aggravamento in caso di recidiva;
- 2 quanto alle sanzioni interdittive, esse sono tipiche, si aggiungono a quelle pecuniarie e hanno soprattutto una funzione deterrente.

Si applicano per i soli reati per cui siano espressamente previste, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e prevedono, tra le più gravi, anche la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre a sanzioni pecuniarie, alla confisca e alla pubblicazione della sentenza. In alcuni casi è previsto finanche il commissariamento dell'ente.

Si precisa che la versione definitiva introdotta dal sopra citato Decreto 61/2002 non prevede espressamente la possibilità di applicare sanzioni interdittive a carico della società ritenuta responsabile dell'illecito societario commesso da suoi amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Ne consegue che, nei casi di condanna per uno dei nuovi *reati societari* così individuati, troverà applicazione la sola sanzione pecuniaria.

L'ente potrebbe evitare tale genere di sanzioni (salva, in ogni caso, l'applicazione di quelle pecuniarie) attuando i seguenti comportamenti:

- a) risarcendo il danno in misura integrale ed eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato, o adoperarsi in tal senso;
- b) eliminando le carenze organizzative che hanno permesso il reato, adottando e attuando modelli idonei organizzativi per la prevenzione di reati simili;
- c) mettendo a disposizione i profitti per la confisca.

Conseguenze della mancata osservanza di tali sanzioni sono:

- d) un reato punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni per le persone fisiche che lo commettono;
- e) un illecito amministrativo a carico dell'ente, punibile con una pena pecuniaria se l'ente ha tratto un ingente profitto dal reato;

Altre sanzioni previste sono:

- la confisca del profitto, a opera dell’Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, fatta eccezione per la parte che può essere resa al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Peraltro, in tali casi è prevista la possibilità di disporre la confisca per equivalente e cioè su somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La confisca viene sempre applicata quando viene emessa la sentenza;

- la pubblicazione della sentenza, che può affiancarsi, a discrezione del giudice, alla sanzione di natura interdittiva ed è effettuata a spese dell’ente, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale dell’ente.

ap.3 Profili processuali

Competente a irrogare la sanzione è il giudice penale chiamato a giudicare i reati imputabili alle persone fisiche.

Il giudice può *ex officio*, in via cautelare, applicare sanzioni interdittive nel caso in cui vi siano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ed elementi tali da ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato.

Quanto all’**onere della prova** della responsabilità dell’ente è differentemente disciplinato a seconda che il reato sia stato commesso da persona fisica in posizione apicale ovvero da un sottoposto.

In particolare, la responsabilità:

- si presume qualora il reato sia stato commesso da soggetto che ricopre posizioni di vertice nell’organigramma aziendale;
- deve essere positivamente dimostrata dall’accusa, qualora l’agente sia un sottoposto (e l’ente andrà esente da responsabilità purché siano stati rispettati gli obblighi di direzione o vigilanza).

In ordine a quanto sopra, il Decreto prevede che - in relazione alla rispettiva estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

- 4 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5 introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

ap.4 Le possibili esimenti: l'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione"

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, contempla peraltro una forma specifica di esonero dalla medesima qualora l'Ente, in occasione di procedimento penale per uno dei reati sopra elencati, dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Lo stesso Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Quanto al processo di individuazione e relativa mappatura dei "rischi", finalizzato alla successiva valutazione e adeguamento del sistema dei controlli preventivi, si precisa che dovrà essere compiuta un'analisi dei rischi rimasti scoperti: il sistema di controllo potrà essere ritenuto efficace solo quando i rischi residui (ovvero, non coperti) siano considerati rischi accettabili.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, il rischio è ritenuto generalmente accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più delle risorse da proteggere.

Nel caso del D.Lgs. 231/2001, il criterio dei costi non può però essere utilizzato in via esclusiva.

Secondo quanto affermato da Confindustria, in questo caso la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (lo stesso D.Lgs. 231/2001 parla di "elusione fraudolenta" del Modello organizzativo quale esimente della responsabilità dell'ente).

Pertanto, se il modello delineato è tale per cui non può essere eluso per mera ignoranza delle direttive aziendali, o per semplice errore umano (negligenza, imperizia nella valutazione delle direttive), allora può essere ritenuto idoneo a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001 in quanto il rischio non coperto è un rischio accettabile.

Si evidenzia da ultimo che dalla mancata adozione di un modello organizzativo *ad hoc* da parte degli amministratori, consegue la concreta possibilità che in caso di commissione di illeciti da parte di dirigenti o dipendenti che implicino il coinvolgimento patrimoniale dell'ente, i soci decidano di esperire azioni di responsabilità contro gli amministratori stessi, poiché questi ultimi, non provvedendo ad adottare il modello, avrebbero impedito all'ente di beneficiare delle condizioni di esonero dalle responsabilità penali.

Si precisa in ogni caso che l'esonero dalla responsabilità della società passa comunque attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale formula in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Rimane dunque ferma la possibilità del giudice di ritenere inidoneo il modello delineato dalla società anche se è stato predisposto sulla base dei codici elaborati dalle associazioni di categoria, com'è nel presente caso.